



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati", ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Repertorio Atti n. 118/CU del 27 luglio 2022

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella seduta odierna del 27 luglio 2022:

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza Unificata esprime pareri in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", e, in particolare l'articolo 10, comma 1, lettera g), concernente le competenze in materia di coordinamento delle attività relative alle politiche di tutela dei minori stranieri, nonché di vigilanza sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati;

RITENUTO necessario riordinare e accorpare la vasta produzione normativa, stratificatasi nel tempo, concernente le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati;

VISTA la nota del 23 giugno 2022, con cui il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati", approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 maggio 2022;

VISTA la nota prot. DAR. n. 10642 del 4 luglio 2022, con cui l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha provveduto a diramare il suddetto schema di decreto, convocando contestualmente una riunione tecnica per il giorno 12 luglio 2022;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 12 luglio 2022, durante la quale l'ANCI ha reso il proprio assenso tecnico unitamente alle Regioni, le quali hanno altresì avanzato una proposta di modifica;

VISTA la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 luglio 2022, diramata in pari data con nota prot. DAR n. 11873, con la quale, in relazione al provvedimento in oggetto, sono stati trasmessi i pareri favorevoli espressi dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e dal Garante per la protezione dei dati personali;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso parere favorevole con la richiesta di inserire all'articolo 2 il riferimento agli enti territoriali interessati;
- l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole;

CONSIDERATO, altresì, che il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha accolto la richiesta delle Regioni;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati", ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei termini indicati in premessa.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Firmato digitalmente
da SINISCALCHI
ERMENEGILDA
C=IT
O=PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente
On.le Mariastella Gelmini



Firmato digitalmente da GELMINI
MARIASTELLA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI



Consiglio di Stato

Segretariato Generale

N. 1914/2022

Roma, addì

Risposta a nota del

N. Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero **1599/2022**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**SCHEMA DI DPR RECANTE
REGOLAMENTO CONCERNENTE I
COMPITI DEL MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI IN MATERIA DI MINORI
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Allegati N.

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI**

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro


ROMA

Segretariato Generale

.....

GIULIA
FERRARI
02.12.2022
17:58:05
GMT+01:00





R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 8 novembre 2022

NUMERO AFFARE 01599/2022

OGGETTO:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Ufficio legislativo.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

LA SEZIONE

Vista la relazione ministeriale, pervenuta con nota n. 0009065 del 19.10.2022, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Riccardo Amato;

Premesso:

Perviene alla Sezione, a mezzo relazione ministeriale vistata dal Ministro, lo

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati”; lo schema è stato approvato dal Consiglio dei ministri, in via preliminare, in data 26.5.2022 e reca la bollinatura del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze.

Alla relazione al Ministro sono allegate: a) relazione illustrativa bollinata del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; b) relazione tecnica bollinata del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; c) analisi tecnico-normativa (A.T.N.); d) analisi di impatto della regolamentazione, accompagnata dall’esito favorevole della valutazione del Servizio AIR del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri; e) concerto d’ordine del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; f) concerto d’ordine del Ministro dell’interno; g) assenso del Ministero della giustizia; h) concerto d’ordine del Ministro dell’istruzione; i) concerto d’ordine del Ministro della salute; l) parere favorevole dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza; m) parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali; n) parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Lo schema non giunge all’esame della Sezione per la prima volta. Esso, difatti, è stato esaminato nell’adunanza del 23 aprile 2020, in esito alla quale è stato espresso parere interlocutorio (n. 822/2020), con richiesta all’Amministrazione di indicare la norma primaria che avesse disposto il trasferimento al Ministero del Comitato per i minori stranieri e delle relative competenze, originariamente collocato dalla norma istitutiva presso la Presidenza del consiglio; in sostanza, il parere esprimeva perplessità sulla copertura normativa del trasferimento delle competenze del Comitato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, di conseguenza, sulla legittimazione in capo al Ministero a dettare, con lo schema proposto, la nuova disciplina di tali competenze. Il successivo parere definitivo, espresso

nell'adunanza del 24 settembre 2020(n. 1535/2020), pur prendendo atto degli elementi di risposta dedotti dal Ministero, concludeva sostenendo che questi non consentivano di superare i rilievi già sollevati.

Il terzo parere, espresso nella adunanza del 23 marzo 2021 (n. 533/2021), nel riconoscere che le competenze del cessato Comitato erano state effettivamente trasferite al Ministero e che quest'ultimo aveva quindi titolo a predisporre, in attuazione della legge n. 47/2017, una nuova disciplina della materia, ha eccepito l'inidoneità del d.P.C.M. a veicolare le nuove competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indicando invece il ricorso ad un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali propone ora con d.P.R. lo schema già presentato con d.P.C.M. ed esaminato dalla Sezione per ultimo nella adunanza del 23 marzo 2021.

Lo schema di d.P.R. disciplina i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle materie di competenza indicate: all'articolo 32, comma 1-*bis*, e all'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142; e, infine, all'articolo 9, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47.

Il regolamento mira a disciplinare in maniera coordinata e organica le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, accorpando in un unico provvedimento tutte le disposizioni attuative di rango primario che nel tempo si sono susseguite, tra cui anche norme del Testo unico sull'immigrazione.

Con la legge n. 47/2017 è stata delineata una disciplina organica e unitaria per la tutela dei minori stranieri non accompagnati, ossia dei minorenni privi della cittadinanza italiana che si trovano, per qualsiasi causa, nel territorio dello Stato o che sono altrimenti sottoposti alla giurisdizione italiana e sono privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili.

I punti essenziali riguardano principalmente: la necessità di uniformare le procedure di identificazione e di accertamento dell'età dei minori; l'istituzione di una banca dati nazionale per censire e monitorare la presenza dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale; la partecipazione attiva e diretta dei minori stranieri non accompagnati a tutti i procedimenti che li riguardano; la promozione della presa in carico e di un sostegno continuativo dei minori stranieri in condizioni di particolare vulnerabilità; infine, il sostegno all'integrazione sociale, scolastica e lavorativa.

Considerato:

La Sezione, nel prendere atto del superamento delle criticità - segnalate con i precedenti, citati pareri – in ordine alla competenza in capo al Ministero proponente ed alla scelta del veicolo normativo, ritiene di aggiungere alcune osservazioni.

In primo luogo, evidenzia che la complessità delle materie (immigrazione e minori, protezione internazionale e gestione di dati sensibili, ecc.) e la trasversalità della normativa, imporrebbero una attività legislativa quanto più possibile coordinata; al riguardo, richiama l'attenzione sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attuazione dell'art. 19-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto con l'articolo 5, della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante modalità di svolgimento del colloquio con il minore straniero non accompagnato nelle strutture di prima accoglienza, schema recentemente esaminato da questa Sezione e di cui si attende l'emanazione. Nel parere espresso nell'adunanza del 24 maggio 2022 (n. 1081/2022), veniva osservato che:

“1.5. In questo contesto, la scelta, effettuata dal Governo con lo schema in esame, nel senso di prevedere un frammento di disciplina attuativa concernente unicamente il colloquio del minore al momento dell'ingresso nelle strutture di prima accoglienza, appare quantomeno non adeguata rispetto agli intrecci di cui si è detto con il T.U. immigrazione e alle competenze del Ministero del lavoro.”

Si osserva, inoltre, che, secondo quanto stabilito dall'articolo 9 della legge

n.47/2017 *“Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Cartella sociale”*, il *“colloquio”* di cui all’articolo 19-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto con l’articolo 5, della legge 7 aprile 2017, n. 47, mira a consentire la compilazione di una *“cartella sociale”* contenente *“elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato”*, cartella che *“è trasmessa ai servizi sociali del comune di destinazione e alla procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni”*; ben diverso, invece, è il contenuto dell’archivio *“Minori”* del SIM, dove sono raccolti i dati anagrafici e amministrativi del minore, così come previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera a), dello schema di decreto. Ciò determina due distinti instradamenti dei dati: il *“vissuto”* del minore nella cartella sociale, i *“dati di fatto”* nel SIM.

La Sezione osserva che l’AIR non si sofferma sugli aspetti sociali della normativa e non indica quale sia l’effettivo impatto sulla regolazione. Si ritiene, invece, che l’analisi qualitativa e quantitativa dei dati contenuti nel SIM potrebbe costituire oggetto di un rapporto periodico al Parlamento ed al Governo, ai fini di una gestione del fenomeno sempre aderente alla sua evoluzione.

Inoltre, si evidenzia che in più occasioni il Consiglio di Stato ha sottolineato la necessità di monitorare ogni nuova normativa ai fini della valutazione dell’impatto della regolazione, anche allo scopo di acquisire elementi di riscontro utili per l’adozione di eventuali interventi correttivi o integrativi. Pertanto, si suggerisce di procedere ad un periodico monitoraggio degli effetti della nuova disciplina, ai fini di una sempre più avanzata tutela dei minori.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

N. 01599/2022 AFFARE

Riccardo Amato

Luigi Carbone

IL SEGRETARIO

Alessandra Colucci



de originae

SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI
E ISTITUZIONALI

Rovisco/15/116
[Signature]

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ufficio legislativo

Pec: ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it

Oggetto: schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Si trasmette copia del parere sullo schema di regolamento indicato in oggetto, reso dal Collegio del Garante nell'adunanza del 7 luglio 2022, ai sensi dell'articolo 36, par. 4 del Regolamento (UE) 2016/679.

Restando a disposizione per ogni chiarimento ritenuto opportuno- anche ai fini del recepimento delle indicazioni fornite nel parere- si rivolgono i saluti più cordiali.

La dirigente

(Federica Resta)



Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma

Tel. +39 06 69677.2766

f.resta@gpdp.it

sali@gpdp.it



IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l'avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: "Regolamento") e, in particolare, l'articolo 36, paragrafo 4;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito: "Codice") e, in particolare, l'articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell'articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore: il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di decreto del Presidente della Repubblica approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei ministri nella riunione del 26 maggio 2022, recante la disciplina dei compiti del Dicastero in materia di minori stranieri non accompagnati.

Il provvedimento replica la disciplina già oggetto di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri oggetto di rilievi da parte del Consiglio di Stato, nella parte in cui è stata eccepita l'inidoneità dell'atto a disciplinare le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in questa materia. A tal fine e in ragione del trasferimento, presso tale Dicastero, delle competenze del cessato Comitato per i minori stranieri, è infatti necessario, ad avviso del Consiglio di Stato, un regolamento governativo da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.

Sul precedente schema di decreto il Garante ha espresso, il 4 ottobre 2019, il proprio avviso favorevole, pur con talune osservazioni.

L'attuale provvedimento, pertanto, al pari del precedente di cui muta la natura elevandone il rango, intende disciplinare in maniera coordinata ed organica le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali rispetto alla gestione di

alcuni procedimenti amministrativi concernenti i minori stranieri non accompagnati, unificando le disposizioni attuative delle norme di rango primario (tra le quali in primo luogo quelle di cui al d.lgs. 286 del 1998 e successive modificazioni), nel tempo stratificatesi.

RILEVATO

In linea con il contenuto del precedente provvedimento, lo schema di regolamento introduce anzitutto, sin dal suo primo articolo, alcune disposizioni di carattere definitorio, con particolare riguardo alle nozioni di “minore straniero non accompagnato” e di “Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati” (di seguito: SIM).

L'articolo 2 rimodula, invece, i compiti del Ministero in questa materia, prevedendosi in particolare, al comma 1, lett. a), che esso provveda al censimento e al monitoraggio della presenza di minori stranieri non accompagnati, attraverso l'utilizzo del SIM (istituito dall'articolo 9 della legge n. 47 del 2017). La lettera b) del medesimo comma dell'articolo 1 attribuisce inoltre, al Ministero la funzione di cooperazione e di raccordo con le altre amministrazioni competenti –ivi compresa l'autorità giudiziaria- in materia di tutela e protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Al Ministero sono attribuiti, peraltro, compiti di impulso e di collaborazione con le amministrazioni competenti per lo scambio di informazioni utili al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori stranieri non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, attraverso la stipula di apposite convenzioni con idonei organismi nazionali e internazionali (art. 2, comma 1, lett. c).

Al fine di consentire, al Dicastero, la corretta effettuazione dei compiti di censimento e monitoraggio attribuitigli, l'articolo 3 onera poi soggetti qualificati in ragione della funzione svolta (pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio ed enti esercenti, segnatamente, attività sanitaria o assistenziale), di dare immediata notizia al Ministero dell'ingresso o della presenza, sul territorio dello Stato, di un minore straniero non accompagnato, utilizzando strumenti idonei a garantirne la riservatezza (art. 3).

L'articolo 4 onera il Ministero della gestione tecnico-informatica della banca dati SIM, ivi istituita al fine di registrare i dati inerenti al ritrovamento e al collocamento dei minori stranieri non accompagnati.

L'articolo 5 disciplina le modalità di trasmissione della richiesta di attivazione delle indagini familiari da effettuarsi – con vincolo di conformità al superiore interesse del minore - a seguito degli esiti del colloquio con il minore straniero non accompagnato. L'articolo 6 individua, invece, le misure suscettibili di adozione, da parte del Ministero, per favorire percorsi di integrazione dei minori stranieri non accompagnati, in vista del compimento della maggiore età.

Di particolare interesse risulta l'articolo 7, che individua nel censimento e nel monitoraggio della presenza di minori stranieri non accompagnati le finalità del trattamento dei dati personali ad essi relativi contenuti nel SIM, disciplinandone caratteristiche e modalità di effettuazione. Il comma 3 dell'articolo legittima, inoltre, la diffusione dei dati personali esclusivamente in forma anonima e aggregata, con

modalità che non consentano, neanche indirettamente, l'identificazione degli interessati.

L'articolo 8 delinea la struttura generale del SIM- articolato nei due archivi principali: "minori" ed "enti e strutture"- mentre l'articolo 9 consente il trattamento dei dati dei minori fino al compimento del diciottesimo anno di età, salva la prosecuzione della tutela amministrativa. Inoltre, dopo il compimento della maggiore età i dati sono conservati all'interno del SIM esclusivamente per il periodo di tempo, comunque non superiore a cinque anni, necessario per adempimenti di natura amministrativa o contabile o per lo svolgimento di politiche di integrazione. Scaduto quest'ultimo periodo, i dati sono cancellati od anonimizzati.

L'articolo 10 individua, quale titolare del trattamento dei dati inseriti nel SIM, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto a garantirne anche la sicurezza. L'articolo 11, oltre ad individuare i soggetti legittimati ad accedere al sistema (comma 1) prevede, inoltre, che il Ministero possa- "nei limiti di quanto previsto" dal Regolamento e dal Codice- comunicare i dati contenuti nel SIM alle altre amministrazioni pubbliche e agli organismi internazionali che svolgono attività relative ai minori stranieri non accompagnati, ove necessario per il migliore perseguimento dell'interesse del minore. Il medesimo articolo rinvia, inoltre, la disciplina delle condizioni e delle modalità di condivisione delle informazioni, comunque "nel rispetto di quanto previsto" dal Regolamento e dal Codice, alla stipula di appositi protocolli di intesa "che escludano comunque la possibilità di duplicazione massiva dei dati o la costituzione di banche dati derivate dal SIM".

Infine l'articolo 12 demanda a un decreto direttoriale - da adottarsi, "previo parere del Garante"- la disciplina degli aspetti tecnici e organizzativi, dei differenti livelli di accesso ai dati contenuti nel SIM, delle tipologie di dati trattabili e delle operazioni eseguibili da parte dei soggetti legittimati.

RITENUTO

Lo schema di regolamento recepisce, pressoché integralmente, le osservazioni rese nel parere del 4 ottobre 2019, volte a rafforzare le garanzie di riservatezza da accordare ai minori i cui dati siano trattati nell'ambito dei procedimenti amministrativi considerati.

In particolare, all'articolo 7 sono state espunte, dal novero delle finalità del trattamento, quelle "statistiche, di studio, di informazione e ricerca", suscettibili di determinare, come indicato nel parere del 2019, incertezze in fase applicativa, accomunando scopi per il perseguimento dei quali il trattamento è subordinato a differenti regimi giuridici. Il comma 3 del medesimo articolo è stato, inoltre, riformulato secondo la proposta dal Garante, precisando le modalità e le garanzie con le quali sia possibile legittimare la diffusione dei dati.

In recepimento del rilievo del Garante relativo all'esigenza di indicare le tipologie di dati e di operazioni eseguibili, nonché le modalità di accesso- anche secondo diversi livelli di autorizzazione, su base soggettiva- alle informazioni contenute nel SIM, l'articolo 12 è stato conseguentemente modificato.

Anche l'articolo 10 è stato riformulato prevedendo, in linea con le osservazioni del Garante, che il Ministero, quale titolare del trattamento dei dati, "garantisce la sicurezza" dei dati trattati.

Con riferimento alla conservazione dei dati, l'articolo 9 è stato novellato prevedendo, segnatamente, che al compimento del diciottesimo anno d'età, i dati del minore possano essere conservati esclusivamente per il tempo -comunque non superiore a cinque anni- necessario allo svolgimento di determinati, rilevanti, procedimenti amministrativi, con obbligo di anonimizzazione o cancellazione, al termine.

Le modifiche apportate al testo ne perfezionano, dunque, il contenuto, che risulta conforme alla disciplina di protezione dati, suggerendo pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Residua soltanto, in ragione della rilevanza qualitativa e quantitativa dei dati trattati, l'esigenza di procedere, da parte del Ministero, allo svolgimento della valutazione di impatto (non presente nella documentazione trasmessa), prima di predisporre i protocolli di intesa con i diversi soggetti legittimati ad accedere al SIM.

IL GARANTE

ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento, esprime parere favorevole sul proposto schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati.

Roma, 7 luglio 2022

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

STANZIONE
PASQUALE
Garante per
la protezione
dei dati
personali
PRESIDENTE
12.07.2022
15:01:06
GMT+00:00



STANZIONE
PASQUALE
Garante per la
protezione dei
dati personali
PRESIDENTE
12.07.2022
15:01:46
GMT+00:00

IL SEGRETARIO GENERALE

FABIO MATTEI
Garante per la
protezione dei dati
personali
SEGRETARIO
GENERALE
12.07.2022 12:45:12
GMT+01:00



PARSICOLI



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento affari giuridici e legislativi

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ufficio legislativo

E, pc Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale
Ufficio legislativo

Al Ministero dell'interno
Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari

Al Ministero della giustizia
Ufficio legislativo

Al Ministero dell'istruzione
Ufficio legislativo

Al Ministero della salute
Ufficio legislativo

U
AUTORITA' GARANTE PER L' INFANZIA
PROTOCOLLO GENERALE
Protocollo N.0000804/2022 del 24/06/2022

Oggetto: Schema di dPR concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati in attuazione dell'art. 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47.

Con riferimento allo schema di dPR in oggetto, qui trasmesso con nota prot. 0005407 del 14 giugno 2022, si esprime parere favorevole.

Carla Garlatti

Via di Villa Buffa, 6 - 00196 Roma